COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO – COMMERCIO CON L'ESTERO

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALIVERTI

INDICE	PAG.
PA Disegno di legge (Discussione e rinvio):	DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 TESINI ARISTIDE, Relatore
Presidente	Balbo di Vinadio
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	Votazione segreta:
Presidente	La seduta comincia alle 10. MANCUSO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 maggio 1977, sul quale hanno espresso parere favorevole la V Commissione permanente e la XIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ha chiesto di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Donat-Cattin. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ho ritenuto di dover chiedere la parola, prima della discussione sul provvedimento e della stessa esposizione del relatore, per dare notizia di una comunicazione con la quale la Commissione della CEE formula due rilievi circa la conformità del provvedimento alla direttiva comunitaria.

Secondo la Commissione della CEE l'articolo 5 del disegno di legge non è conforme al disposto dell'articolo 7 della direttiva comunitaria in quanto prevede l'attestazione di un organismo particolare, attestazione che la direttiva comunitaria non prevede.

Al riguardo posso limitarmi a ricordare che il testo originariamente presentato dal Governo (Atti del Senato n. 1742 della VI legislatura) nella decorsa legislatura non conteneva il riferimento alla attestazione di un organismo particolare, introdotto in sede di discussione parlamentare (Atti della Camera n. 4369 della VI legislatura) e mantenuto nel testo riproposto dal Governo nella presente legislatura (Atti del Senato n. 536).

Secondo l'altro rilievo della Commissione, il disegno di legge dovrebbe essere

completato con la chiara indicazione della abrogazione degli articoli 314 e 315 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e delle prescrizioni del decreto ministeriale 20 novembre 1968, in contrasto con la direttiva comunitaria per il fatto di rendere vigenti alcune specifiche tecniche.

Tale rilievo merita un approfondimento da parte della Commissione, tenuto conto che il disegno di legge dovrebbe limitarsi a disciplinare le caratteristiche di costruzione del materiale elettrico e non la sua installazione che rimane assoggettata alla regolamentazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1955, n. 547

In questa sede, mi preme solo sottolineare che non può procedersi sic et simpliciter alla abrogazione degli articoli 314 e 315 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 che, pur apparendo in contrasto con la direttiva, sono suscettibili di applicazione anche nei confronti del materiale elettrico non rientrante nel campo di applicazione della direttiva e conseguentemente del disegno di legge di cui si discute.

MERLONI, Relatore. Venuto a conoscenza di queste osservazioni formulate della Commissione della CEE, avevo già chiesto al Presidente della nostra Commissione, onorevole Fortuna, un breve rinvio della discussione, consapevole della necessità di approfondire meglio i problemi al nostro esame; e, d'altra parte, anche se il provvedimento in discussione si riferisce ad una direttiva comunitaria del 1973, non credo che vi siano ragioni tali da costringerci ad approvarlo affrettatamente, senza la dovuta attenzione. Di conseguenza, sarebbe opportuno prevedere fin da ora, dopo un ulteriore approfondimento dei dati ora indicati, una presa di contatto con i tecnici del Ministero dell'industria e del lavoro allo scopo di acquisire indicazioni utili per la formulazione di un testo che sia più rispondente alla direttiva comunitaria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALIVERTI

SERVADEI. In considerazione degli aspetti tecnici del provvedimento in discussione, forse sarebbe opportuno provvedere

fin da ora alla costituzione di un Comitato ristretto.

MERLONI, *Relatore*. La costituzione di un Comitato ristretto generalmente avviene dopo lo svolgimento della relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Servadei, devo rammentare che la Commissione non ha ancora iniziato la discussione sulle linee generali, ma si è limitata ad ascoltarne una breve comunicazione del Ministro, onorevole Donat-Cattin il quale ci ha dato notizia di alcune perplessità della Commissione della CEE. Riterrei, quindi, che, prima di procedere alla nomina del Comitato ristretto, sarebbe opportuno ascoltare la relazione del relatore.

Se, dunque, non vi sono obiezioni, l'onorevole Merloni ha facoltà di svolgere la relazione.

MERLONI, Relatore. Le disposizioni del disegno di legge al nostro esame, con il quale viene data attuazione alla direttiva comunitaria n. 73/23, si applicano al materiale elettrico destinato ad essere usato con delle tensioni di normale utilizzo nelle abitazioni e nelle industrie, al fine di uniformare le normative vigenti in questi settori nei diversi paesi della Comunità. Il provvedimento non riguarda, però tutto il materiale elettrico, dal momento che sono esclusi alcuni settori, in verità molti, per i quali non è stato possibile trovare un accordo in sede comunitaria. In altre parole, la direttiva non riguarda tutto il materiale elettrico, ma solamente una parte di esso, mentre nulla viene innovato per quanto riguarda, ad esempio, la circolazione del materiale elettrico destinato ad ambienti esposti al rischio di esplosioni, alle parti elettriche di ascensori e montacarichi, alle parti elettriche del materiale clinico, ai contatori elettrici, mentre non si è riusciti a raggiungere un accordo nemmeno sulle spine 'per prese di corrente elettrica per usi domestici. In proposito devo però aggiungere che alcune commissioni stanno studiando il problema, che indubbiamente va portato a soluzione, per arrivare ad una completa unificazione a livello europeo. Ripeto, oggi non c'è ancora un accordo sulle spine e sono esclusi anche alcuni dispositivi di sicurezza per impianti elettrici, nonché tutti i materiali destinati all'uso sulle navi, sulle ferrovie e sugli aeromobili. C'è tutta una serie di esclusioni molto vasta, per cui la direttiva ha una estensione notevolmente: circoscritta.

Nonostante ciò il provvedimento ha una grande importanza, perché segna il primo passo verso un'effettiva liberalizzazione del mercato di queste apparecchiature in tutta la Comunità economica europea.

Va sottolineato, infatti, che negli anni passati e in parte anche oggi, le norme tecniche interne di alcuni paesi servivano da dogana tecnica per impedire l'esportazione di alcuni prodotti. Vorrei dire che, pertanto, è interesse dell'Italia cercare di uniformarsi al più presto a queste direttive, anche perché il nostro paese è un grosso esportatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche e può trarre vantaggio dal fatto che gli apparecchi costruiti da noi, riconosciuti conformi alle norme italiane, possano essere esportati liberamente, senza trovare degli ostacoli di natura tecnica in altri paesi europei.

Su questa linea generale il provvedimento offre delle indicazioni sugli enti che debbono effettuare questo lavoro di supervisione e sui sistemi di regolamentazione dei rapporti, di interscambio.

Esistono ancora dei problemi da approfondire, perché il disegno di legge non ricalca bene le norme della Comunità economica europea e credo che il nostro esame dovrebbe essere il più approfondito possibile. Vorrei dire che nel disegno di legge non è stabilito chiaramente che nessun ostacolo deve essere frapposto alla libera circolazione del materiale elettrico ed elettronico nel caso in cui questo dovesse corrispondere alle norme stabilite.

Un altro punto del disegno di legge che è carente è quello relativo al fatto che non viene indicato l'organismo che deve fornire per l'Italia la certificazione sul·la base delle norme generali, mentre nel nostro paese esiste un organismo, il Comitato elettrotecnico del Consiglio nazionale delle ricerche, cui si potrebbe affidare tale compito.

Secondo l'articolo 3 del disegno di legge, le norme armonizzate emanate dai competenti organi comunitari, dovrebbero essere recepite con decreto del ministro dell'industria, di concerto con i ministri degli affari esteri e del lavoro, e pubblicate integralmente sulla Gazzetta Ufficiale. Ora, a tale riguardo, a me sembrerebbe più opportuno, anziché pubblicare integralmente le norme armonizzate, il che comporterebbe gravi ritardi, con notevole danno per gli inter-

venti, limitarsi all'inserimento, nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle norme normalizzate e dei relativi riferimenti. Inoltre, vorrei sottolineare - come del resto però detto - che il Governo italiano non ha ancora designato gli organi che dovranno effettuare la normalizzazione elettrotecnica ed elettronica; infine, il ministro ha fatto riferimento ad altri punti di cui non ero a conoscenza, e ad altri rilievi della Comunità europea che, a mio avviso potrebbero essere più compiutamente esaminati in sede di comitato ristretto, dove sarebbe possibile usufruire, eventualmente, della consulenza dei tecnici del Ministero dell'industria, del Ministero del lavoro e della Comunità stessa.

DONAT-CATTIN, Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato. La direttiva è del 21 febbraio 1973 ed ha le finalità di armonizzare le norme vigenti nei vari paesi della Comunità in materia di costruzione del materiale elettrico a bassa tensione. Ricordo che in materia vigono due principi: il materiale elettrico può essere immesso sul mercato solo se conforme alle norme di sicurezza e nessun ostacolo può essere posto dagli Stati membri alla sua libera circolazione nel caso in cui sia conforme a tali norme. Ora a causa del ritardo nel dare attuazione alla direttiva comunitaria, con ricorso del 16 dicembre 1976, la Comunità europea ha deferito l'Italia all'Alta corte di giustizia per l'inadempimento degli obblighi ad essa incombenti. Non mi addentro negli aspetti particolari del disegno di legge in esame, per i quali abbiamo anche delle proposte di emendamento della Giunta per gli affari della Comunità europea, faccio semplicemente rilevare che per ottenere qualche rinvio in sede di Alta corte di giustizia, è necessario procedere con celerità, sia pure attraverso la costituzione di un comitato ristretto; inoltre va considerato che abbiamo altre materie di ricorso di maggiore importanza sulle quali potremo resistere; su questa subiremmo invece una condanna, in caso di ulteriori ritardi nell'approvazione della legge di attuazione della direttiva, pur non essendovi al di sotto una questione di grande sostanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, per approfondire i numerosi problemi emersi in questa prima parte della discussione, sarà costituito un gruppo di lavoro al quale, accogliendo le istanze del Governo, raccomando la massima celerità.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali (1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decretolegge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali », sul quale la V Commissione permanente della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Aristide Tesini ha facoltà di svolgere le relazione.

TESINI ARISTIDE, Relatore. I termini del provvedimento in esame già sono stati ricordati nel corso dell'esame in sede referente: riporterò quindi, per sommi capi, quanto è già stato detto in quella sede.

Il disegno di legge al nostro esame si riferisce alla disciplina dell'industria e del commercio delle conserve alimentari preparate con sosianze vegetali ed animali: in particolare, esso si propone di garantire la funzionalità dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Come è noto, la prima compiuta trattazione della materia si ebbe con il regio decreto 8 febbraio 1923 n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Nei ventuno articoli di quel testo veniva regolata la preparazione e il commercio delle conserve alimentari, il prelievo e l'analisi dei campioni, le penalità per i trasgressori delle disposizioni di legge e la vigilanza per l'applicazione del decreto.

Infine, per venire all'aspetto che più ci interessa, si stabiliva di dar vita all'Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, determinando i relativi organi so-

ciali e le quote di contributo a carico delle singole ditte da versare al già citato istituto.

Ovviamente, nel dopoguerra si rese necessario modificare l'articolo 21 di questa legge, nel quale veniva fissato il limite massimo di lire 500 mila, come ammontare complessivo dei contributi: la modifica avvenne con la legge 8 aprile 1954, n. 110.

Quest'ultimo provvedimento fu a sua volta modificato con la legge 18 dicembre 1973, n. 859, nella quale, con articolo unico, l'ammontare massimo dei contributi dovuti dagli industriali di conserve alimentari veniva elevato a cento milioni.

Occorre ora rispondere ad una duplice esigenza: la prima è quella di elevare il finanziamento dell'Istituto, già di per sé esiguo e intaccato dal noto tasso di inflazione; la seconda è quella di porre l'istituto in condizione di assolvere a nuovi onerosi compiti che nel frattempo sono stati ad esso assegnati (a tal fine si prevede la assunzione di tre ispettori di ruolo tecnico della carriera direttiva e di un segretario della carriera di concetto). La legge n. 96 del 10 marzo 1969, all'articolo 7, istituiva una normativa particolare per la produzione di pomodori pelati e di concentrati di pomodoro destinati sia all'esportazione, sia al mercato interno, attribuendo all'INCA (Istituto nazionale per le conserve alimentari) il compito di effettuare l'accertamento dei requisiti stabiliti dalla stessa legge, e comportando la necessità di potenziare il servizio di vigilanza dell'istituto.

Con il disegno di legge in esame, si intende però, risolvere anche una altra questione, sorta a seguito dell'applicazione dell'articolo 8 della già citata legge n. 96.

Infatti, in questo articolo si prevede che l'INCA per far fronte alle nuove spese, derivanti dai nuovi compiti stabiliti dall'articolo 7 della predetta legge (controllo dei requisiti indicati dalla nuove discipline per i prodotti destinati all'esportazione), si possa avvalere di un contributo a carico degli esportatori di lire 5 per ogni quintale di prodotto esportato.

È facile rilevare come tali contributi, soprattutto in presenza di impegni e responsabilità sempre maggiori, siano del tutto insufficienti per l'INCA.

Inoltre la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 26 febbraio 1975, ha ritenuto che una imposizione del genere costituisce « una tassa di effetto

equivalente ad un dazio doganale all'esportazione » e che come tale vada vietata.

Pertanto, tenendo ben presenti necessità ed esigenze emerse dall'analisi di tutti i precedenti legislativi che regolano questa materia, e per dare pratica attuazione nel nostro ordinamento alla citata decisione della Corte di giustizia della CEE, con il presente disegno di legge si vuole provvedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96.

Correlativamente, per assicurare all'IN-CA entrate sostitutive di quelle abrogate e quantitativamente superiori alle precedenti, si provvede all'aumento del contributo già previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859 a carico dei produttori di conserve alimentari, elevandone l'importo da 100 a 250 milioni annui.

Se si considera che la disciplina fissata dalla legge n. 96 è definitivamente entrata in applicazione già dal settembre dello scorso anno, appare evidente l'opportunità di una tempestiva approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BROCCOLI. Come è noto l'accordo interconfederale tra produttori e trasformatori di pomodori sana una situazione abbastanza anomala; infatti alcune partite di pomodori furono respinte dal mercato inglese perché non rispondenti a determinati requisiti. Comunque, l'affidamento all'INCA di questi maggiori oneri e competenze ci trova sostanzialmente d'accordo anche se sarebbe opportuno prevedere un diverso rapporto con l'Istituto della nutrizione. Del resto non riteniamo rilevante il fatto che l'Alta corte di giustizia abbia ritenuto inammissibile l'onere di 5 lire per quintale di prodotto esportato, prima di tutto per l'esiguità dell'onere, ma soprattutto per un problema di rapporti che dovrebbe garantire la produzione e la composizione dei prodotti alimentari.

In sostanza, noi pur essendo d'accordo su quanto previsto da questo provvedimento, siamo del parere che si debbano apportare alcune modifiche allo stesso. Infatti, riteniamo che non debbano essere soggette a contribuzione le cooperative di trasformazione costituite da produttori di pomodori. In sostanza anche i 250 milioni che si prevedono per il nuovo ruolo che dovrebbe avere l'Istituto nazionale per le conserve

alimentari, non crediamo che siano sufficienti a sodisfare fino in fondo le esigenze non tanto e non solo per le questioni relative al pomodoro, ma più in generale per un controllo dei requisiti del prodotto alimentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Ritengo che l'aumento del contributo già previsto a carico dei produttori di conserve alimentari, elevato da 100 a 250 milioni, sia sufficiente per poter esaminare e controllare tutta la produzione.

Del resto gli industriali del settore hanno fatto degli studi in questo senso in collaborazione con il Ministero interessato che ha poi proposto il disegno di legge al nostro esame; inoltre, parrebbe a me prematuro pensare ad una elevazione ulteriore di questo contributo, che, ripeto, si riconverte ad esigenze derivanti dall'assunzione di nuovo personale da parte dell'INCA, cui la legge n. 96 ha assegnato nuovi compiti.

Quanto, poi, ad un altra osservazione del collega Broccoli, sono convinto che tutti coloro che esportano e vendono questo prodotto, anche sul mercato interno, possano dare il loro contributo dal momento che tutti beneficiano dei servizi forniti da questo istituto.

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato. Sul punto più importante relativo alle difficoltà che potrebbe sollevare la Comunità europea, vi è già una risposta nel disegno di legge al nostro esame che modifica l'articolo 8 e che si è adeguato alla sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 1975.

Per quello che riguarda un differente regime per le cooperative di trasformazione costituite da produttori, sono convinto della necessità in linea di principio che al servizio prestato dall'istituto corrisponda il pagamento di un contributo da parte di chi ne beneficia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

«È elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie alla applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96.

È abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Garzia ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Garzia, Gottardo, Tesini Aristide, Pumilia, Rubbi Emilio, Iozzelli: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili ».

L'onorevole Aristide Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

TESINI ARISTIDE, Relatore. In sede di Comitato ristretto si è potuta registrare una certa convergenza di vedute sul provvedimento al nostro esame e ci si è trovati d'accordo su un emendamento proposto dall'onorevole Paolo Enrico Moro nel senso di lasciare la possibilità a chi richiede prodotti tessili al proprio fornitore di far predisporre la fattura con tutta la elencazione e composizione delle fibre.

In questo modo si dà la possibilità, soprattutto ai piccoli grossisti che vendono i loro prodotti ai dettaglianti di etichettare tutti i prodotti ed esonerarli quindi dal compito di rilevare sulla fattura tutta la composizione fibrosa.

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo, come in precedenza dichiarato, è favorevole alle modifiche proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALBO di VINADIO. Desidero intervenire molto brevemente per confermare quanto ha detto il relatore, onorevole Tesini Aristide, sull'attività del gruppo di lavoro e sull'accordo di massima che si era raggiunto su questa proposta di legge. In merito alla stessa il nostro gruppo si era espresso in senso favorevole anche se aveva fatto rilevare, a proposito all'articolo 2, che difficilmente si sarebbe potuto riscontrare un effettivo miglioramento, dato che, al massimo, si sarebbe potuto fare fronte ad uno stato di necessità insorto anche a causa di norme fiscali introdotte recentemente.

In questo senso noi ci eravamo dichiarati d'accordo anche e soprattutto per l'introduzione dell'emendamento cui ha fatto cenno il relatore, che dovrebbe prevedere nel primo comma la possibilità di seguire tale procedura, previo l'accordo con l'acquirente, fatta salva la possibilità dell'acquirente medesimo di richiedere la fatturazione in senso dettagliato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Rinuncio alla replica.

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

« Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

"L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con ole percentuali elencate in ordine decrescente "».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma:

« Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti anche dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge ».

Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti ».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire le parole: « anche dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge », con le seguenti: « previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge ».

MORO PAOLO ENRICO. L'emendamento si il·lustra da sé, e pertanto rinuncio allo svolgimento, rifacendomi anche alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

TESINI ARISTIDE, Relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Paolo Enrico Moro, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 febbraio 1925, n. 423, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali » (1253).

P	resent	i								23
V	otanti									12
A	stenut	i								11
N	Aagg io	ra	ınz	\mathbf{a}_{\cdot}						7
	Voti	f	av	ore	vo	li			1	2
	Voti	C	on	tra	ri					0
(La	Comn	ni	ssi	on	e a	pp	ro	va)		

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Cappelli, Costamagna, Cuminetti, Fioret, Malvestio, Merloni, Moro Paolo Enrico, Perrone, Portatadino, Servadei, Tesini Aristide.

Si sono astenuti:

Balbo di Vinadio, Bianchi Beretta Romana, Brini, Broccoli, Cacciari, Felicetti, Formica, Grassucci, Mancuso, Niccoli, Olivi.

Proposta di legge Garzia ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (1006):

Present	ti e	vota	nti		. `	23
Maggio	ranz	a .				12
Voti	favo	orevo	li		2	3
Voti	cont	rari			()

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Aliverti, Balbo di Vinadio, Bianchi Beretta Romana, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Costamagna, Cuminetti, Felicetti, Fioret, Formica, Grassucci, Malvestio, Mancuso, Merloni, Moro Paolo Enrico, Niccoli, Olivi, Perrone, Portatadino, Servadei, Tesini Aristide.

La seduta termina alle 10.50.

IL CONSIGLIERE VICARIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO